

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5410 del 08/03/2011

Decisioni del CNF - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Deposito del ricorso - Termine di quindici giorni di cui all'art. 66 r.d. n. 37 del 1934 - Natura perentoria - Inosservanza - Effetti - Improcedibilità del ricorso.

In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile, in forza dell'art. 67 del medesimo r.d., in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5410 del 08/03/2011